

BANDI NAZIONALI SCHEDA MINI CONTRATTI DI SVILUPPO

BENEFICIARI

Il nuovo regime si rivolge alle **imprese di qualsiasi dimensione localizzate nelle regioni meno sviluppate del Mezzogiorno** (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna).

COSA FINANZIA

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento proposti dalle imprese finalizzati allo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP, o allo sviluppo delle relative catene del valore, di seguito riportate:

- a. tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
- b. tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
- c. biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici.

I piani di investimento possono avere ad oggetto: la creazione di una nuova unità produttiva, l'ampliamento della capacità di produzione di un'unità produttiva esistente, la riconversione di un'unità produttiva esistente e la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente.

SPESE AMMISSIBILI

(dopo la presentazione della domanda)

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. **Dette spese riguardano:**

- a. suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;

- b. opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile;
- c. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
- d. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili a condizione che:

- a. siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato;
- b. siano ammortizzabili;
- c. siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d. figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al programma agevolato per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e tre anni nel caso di PMI.

I programmi devono prevedere spese ammissibili di importo **non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 20 milioni di euro, al netto di IVA**. I piani di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alla predetta soglia, fermo restando che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto e che l'impresa è tenuta ad individuare le modalità di copertura di quest'ultima;

I programmi devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni

I programmi devono prevedere un piano occupazionale incrementale connesso alla realizzazione dell'investimento che preveda anche l'assunzione di occupati qualificati;

SPESE NON AMMISSIBILI

- a. sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- b. connesse a commesse interne;
- c. relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;
- d. di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- e. relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

- f. imputabili a imposte e tasse. L'IVA rappresenta un costo ammissibile qualora la stessa non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale;
 - g. correlate all'acquisto di mezzi di trasporto di merci e/o persone e a mezzi targati;
 - h. ascrivibili a beni il cui importo sia inferiore a 1.000,00 (mille) euro al netto di IVA.
 - i. inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma. La predetta esclusione non si applica alle spese per attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, purché ubicate nelle Regioni meno sviluppate. Dette spese non possono rappresentare più del 20% delle complessive spese previste per macchinari, impianti e attrezzature varie.
-

LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER e nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, nella sola forma del contributo a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili, secondo le seguenti percentuali:

- a. piccole imprese: 55% (cinquantacinque per cento);
- b. medie imprese: 45% (quarantacinque per cento);
- c. imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque per cento).

La concessione delle agevolazioni con l'applicazione delle percentuali di contribuzione sopra riportate è subordinata all'approvazione, entro la data di concessione delle agevolazioni, della modifica della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale prevista dalla comunicazione della Commissione C(2024) 3570 final del 31 maggio 2024, con la quale è stato previsto che per gli investimenti coperti dal Regolamento (EU) 2024/795 l'intensità massima di aiuto riconoscibile può essere incrementata di 10 punti percentuali nelle "aree a" e di 5 punti percentuali nelle "aree c".

In caso di mancata approvazione della richiamata modifica, le percentuali sopra indicate sono ridotte di cinque punti percentuali.

VALUTAZIONE ISTANZA SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI:

- grado di indipendenza finanziaria
 - incidenza della gestione caratteristica sul fatturato
 - sostenibilità ambientale
 - innovatività
 - piano occupazionale
-

CUMULO

non sono cumulabili con aiuti di stato anche a titolo di de minimis

COME PRESENTARE ISTANZA

A INVITALIA dal 05 febbraio 2025, la procedura è a sportello sino ad esaurimento fondi.